

## **PROROGHE DELLA PACE FISCALE**

### **INDICE:**

1. Proroga ravvedimento speciale;
2. Proroga sanatoria irregolarità formali;
3. Proroga definizione delle liti pendenti.

Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34, in vigore da oggi, prevede la proroga al 30 settembre del ravvedimento speciale, al 31 ottobre della sanatoria delle irregolarità formali, al 30 settembre della definizione delle liti pendenti e la sospensione del processo penale, ai fini di beneficiare della non punibilità dei reati tributari, fino al completamento del pagamento rateale della pace fiscale.

---

## 1. Proroga ravvedimento speciale

---

Il termine per sanare irregolarità sostanziali ai fini Ires, Irpef, Irap, iva, ritenute d'imposta, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta e sulle successioni e donazioni, riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti (in linea generale, dal 2017), è prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023.

Entro tale data occorrerà regolarizzare l'infedeltà (generalmente presentando una dichiarazione integrativa) e versare l'imposta dovuta e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. Gli importi possono essere pagati in 8 rate scadenti il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con il 2% di interesse annuo.

Con norma di interpretazione autentica, viene precisato che non possono fruire del ravvedimento speciale:

- tutte le violazioni contestate con la liquidazione automatica della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (imposte dichiarate e non pagate, fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella consentita, compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa). Tali violazioni potranno essere sanate ricorrendo al ravvedimento operoso ordinario o mediante la definizione agevolata degli avvisi bonari (limitatamente però agli anni 2019, 2020 e 2021);
- l'omessa o irregolare compilazione del quadro RW relativamente alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero (che potranno essere sanate col ravvedimento ordinario). Sono invece, ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera (es., interessi su conti correnti o altre attività finanziarie, plusvalenze), all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).

---

## 2. Proroga sanatoria irregolarità formali

---

E' prorogato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine per il pagamento dell'importo dovuto (o della prima rata) per sanare le irregolarità formali (200 euro per periodo di imposta), fermo restando che rimane al 31/3/2024 il termine per rimuovere la violazione. Per maggiori dettagli si rimanda all'informativa 9/2023.

---

## 3. Proroga definizione delle liti pendenti

---

Il termine per presentare la domanda di definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 e per il pagamento di tutte le somme o della prima rata, slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2023, con la conseguenza che :

- le rate successive alla prima (al massimo 20) andranno pagate il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e le successive il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno;
- se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10 ottobre 2023 e, ai fini dell'estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
- il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30 settembre 2024;
- sono sospesi per 11 mesi i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023.

Anche gli strumenti alternativi alla definizione delle liti pendenti, ovvero la conciliazione giudiziale e la rinuncia in Cassazione potranno essere perfezionati entro il 30 settembre 2023.

---

## 4. Non punibilità dei reati tributari

---

Non sono punibili i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro, qualora le relative violazioni siano correttamente definite ricorrendo ad uno degli istituti della pace fiscale e le somme dovute siano versate integralmente. La disposizione è innovativa nella misura in cui prevede che il processo penale è sospeso fino alla conclusione del predetto versamento rateale in quanto, di regola, l'estinzione integrale del debito tributario deve chiudersi entro massimo sei mesi dal termine concesso dal giudice prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

31 marzo 2023